



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott.ssa Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 24/05/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La vicenda attiene al contenzioso emerso successivamente alla chiusura del rapporto riguardante una carta di credito intestata alla ricorrente.

La carta, del tipo *revolving*, era stata rilasciata dalla banca alla propria cliente in relazione ad un finanziamento quinquennale di 15.000 euro intercorso tra il 1998 e il 2003, relativamente al quale non risultano essere emersi inconvenienti. Viceversa, la carta di credito in questione, offerta alla ricorrente ed utilizzata dalla stessa a partire dal mese di novembre 1998, veniva revocata dall'intermediario a febbraio 2006 per inadempienze dell'interessata.

Secondo quanto esposto dal legale della ricorrente, alla stessa sarebbe pervenuto, a distanza di circa tre anni dalla cessazione del predetto rapporto, un



estratto conto al 31.3.2009 dal quale emergeva un debito di 282,34 euro. Conseguentemente, la ricorrente con successive raccomandate del 14.4.2009, dell'8.6.2009 e del 1.3.2010 contestava l'esistenza stessa di tale debito, affermando di aver saldato ogni pendenza all'atto della restituzione della carta: in particolare si richiamavano sette pagamenti, effettuati per il tramite della società incaricata del recupero del credito tra il 7.11.2006 e il 30.4.2007 per un complessivo importo di € 2.173,54. La ricorrente chiedeva altresì che fossero effettuate le opportune segnalazioni per "sanare la posizione in CRIF", sottolineando che il comportamento dell'intermediario le pregiudicava l'accesso al credito con riflessi negativi sulla propria attività imprenditoriale, peraltro non meglio precisata.

La risposta dell'intermediario a tali richieste risale all' 8.6.2010; nella nota si afferma che all'epoca dell'ultimo pagamento effettuato nel 2007 residuava un debito di € 158,51 - un importo che, per effetto degli interessi, sarebbe poi salito a € 320,96; sostiene altresì l'intermediario di aver sempre tempestivamente informato il cliente al riguardo; peraltro, in vista di una soluzione della vicenda, la cliente veniva invitata a produrre ulteriore documentazione eventualmente disponibile a sostegno della lamentela.

Infine, dopo aver ribadito con lettera del 11.7.2010, le richieste precedentemente formulate, la ricorrente, sempre attraverso il proprio legale, presentava ricorso a questo Collegio ABF in data 19.11.2010, chiedendo in particolare:

- di accertare l'insussistenza del credito;
- una dichiarazione di insussistenza del credito, finalizzata a "sanare" la posizione in Crif del cliente;
- Il risarcimento dei danni subiti a causa dell'impossibilità di accedere al credito, quantificati nella misura di 5.000,00 euro.

L'intermediario, con le proprie controdeduzioni datate 17.1.2011, replica premettendo tra l'altro che la cliente pur utilizzando la carta in questione non aveva regolato con puntualità i pagamenti che, per contratto, avrebbero dovuto pervenire con cadenza mensile, entro il 5° giorno di ogni mese, e che la revoca della carta era avvenuta a febbraio del 2006, essendo all'epoca trascorsi 7 mesi



dall'ultimo pagamento del cliente. A tale data il debito del cliente ammontava ad euro 1.842,53.

L'intermediario, pur insistendo sulle proprie ragioni, a sostegno delle quali ha prodotto un tabulato contenente tutte le movimentazioni del rapporto in questione, dichiara di aver a titolo transattivo rinunciato al credito vantato nei confronti della ricorrente, di aver rilasciato ampia quietanza in tal senso, provvedendo a disporre la rettifica delle segnalazioni effettuate presso i S.i.c. e un bonifico di venti/00 euro a favore della ricorrente a rimborso delle spese sostenute per il presente ricorso. Viceversa ritiene infondata la pretesa risarcitoria, in quanto il danno non risulterebbe provato né sotto il profilo della sua sussistenza né nel suo ammontare e comunque non imputabile alla condotta dell'intermediario medesimo, reputata corretta: sottolineando, a tale proposito, che è presente in CRIF un'ulteriore segnalazione relativa alla ricorrente – e ben nota alla stessa - ad opera di un altro intermediario.

Chiede pertanto che sulla controversia il Collegio si esprima attestando la cessazione della materia del contendere sulle prime due questioni sollevate in ricorso, e respinga la pretesa risarcitoria in quanto il danno non risulta provato e in ogni caso non riconducibile all'intermediario.

La ricorrente, attraverso il suo legale, insiste sulla pretesa risarcitoria, pur non esponendo elementi di prova al riguardo.

Diritto

Questo Collegio, esaminato il ricorso in questione ritiene di sottolineare in via preliminare che dalle evidenze prodotte dall'intermediario resistente non emerge alcun elemento in ordine alla procedura seguita per l'iscrizione della posizione della ricorrente in CRIF, sulla quale tuttavia il ricorrente non solleva eccezioni.

Ciò premesso, quanto alle prime due richieste avanzate nel ricorso, riguardanti i sostanza l'accertamento dell'insussistenza di una ragione di credito dell'intermediario e il diritto ad ottenere una dichiarazione liberatoria al riguardo, risulta chiaramente che l'intermediario abbia aderito alle richieste medesime rinunciando ad ogni pretesa in relazione al rapporto a suo tempo instaurato con l'emissione della carta di credito in questione e rilasciando una quietanza



liberatoria; ha altresì manifestato l'intendimento di effettuare le rettifiche alle segnalazioni nei sistemi informativi creditizi (SIC), per quanto di propria competenza, benché non espressamente richiesto in ricorso; inoltre ha rimborsato alla ricorrente le spese sostenute per il ricorso stesso. Pertanto, deve ritenersi che la materia del contendere sia venuta meno sulle relative domande..

Per quanto viceversa attiene alla richiesta di risarcimento dei danni, si osserva che la ricorrente - anche a prescindere dall'assolvimento dell'onere probatorio riguardante l'effettiva estinzione di ogni pendenza debitoria nei confronti dell'intermediario, che al riguardo ha rappresentato una diversa versione dei fatti - non ha tuttavia prodotto alcun elemento di prova circa gli asseriti danni che sarebbero derivati dall'iscrizione del suo nominativo come "cattivo pagatore".

Per quanto sopra illustrato, il Collegio ritiene che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto alla questione riguardante la sussistenza di un residuo debito. Ritiene invece che non possano essere accolte le richieste risarcitorie.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di accertamento della estinzione del rapporto e di ogni correlata pretesa creditoria; respinge ogni ulteriore richiesta.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS